

**Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in acquisto di Autobus urbani lunghi "full electric" e dei servizi connessi ed opzionali – Edizione 3 bis. ID 2084**

L'errata corrige e i chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.it](http://www.mef.it)

\*\*\*

### CHIARIMENTI III TRANCHE

#### 29) Domanda

Con riferimento alle certificazioni richieste al Concorrente nell'art. 16.1. paragrafi "d", "f" e "g" del Disciplinare di gara, si osserva che esse sono relative a tecnologie di elevato contenuto innovativo. Pertanto le case costruttrici non hanno ancora avuto il tempo di richiedere e ottenere tali certificazioni dagli enti certificatori. Si richiede pertanto di accettare, in sede di offerta, dichiarazione sostitutiva ex d.p.R. 445/2000 del fornitore del componente atta a comprovare:- il dato relativo alla capacità del pacco batterie di trazione, espressa in Ah e kWh, del veicolo offerto; - il dato relativo alla densità di energia per unità di massa del pacco batterie di trazione;- il dato relativo alla densità di energia per unità di volume del pacco batterie di trazione con obbligo per il Concorrente di presentare, in un secondo momento e comunque prima della consegna dei veicoli, i rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato ISO 17025 comprovanti i dati di cui sopra.

#### Risposta

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara in tema di documentazione a comprova dei requisiti, si evidenzia che il concorrente, in applicazione dell'art. 82 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà, in alternativa a quanto previsto al predetto paragrafo del Disciplinare, produrre:

- certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti (art. 82, comma 1);
- mezzi di prova appropriati, diversi dalla certificazione/rapporti di prova richiesti, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante esclusivamente ove l'operatore economico interessato non abbia accesso ai certificati o alle relazioni di prova medesime o non possa ottenerli entro i termini richiesti, **purchè** il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e **purchè** questi dimostri che la fornitura soddisfi i criteri di aggiudicazione cui si fa riferimento (art. 82, comma 2).

Si ribadisce, inoltre, quanto previsto ai paragrafi 16.1 e 21.bis del Disciplinare di gara in merito alla facoltà per la Commissione di richiedere chiarimenti e integrazioni in fase di valutazione della documentazione a comprova.

*Dott.ssa Roberta D'Agostino*

(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi)